

*Co.Re.Com. Cal./FG*

## DELIBERAZIONE N.102

**Oggetto:** DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA - PETRILLI XXXXX c/TISCALI ITALIA XXX - Utenza  
XXXXXXX

### IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

Nella seduta del giorno 15/05/2014, svolta presso la sede del Consiglio Regionale della Calabria, via Cardinale Portanova Reggio Calabria, in cui sono presenti:

Prof. Alessandro Manganaro	Presidente
Prof. Carmelo Carabetta	Componente
Dott. Gregorio Corigliano	Componente

e Avv. Rosario Carnevale, Direttore del Co.Re.Com. Calabria;

Visti:

la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'art. 1, comma 6, lett. a), n. 14;

la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, di approvazione del testo del Codice civile;

l'art. 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, "Codice delle comunicazioni elettroniche";

la legge della Regione Calabria 22 gennaio 2001, n. 2, "Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni- Co.Re.Com." e ss.mm. e ii.;

la propria deliberazione n. 5 del 10 giugno 2009, recante: "Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni";

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 173/07/CONS., "Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" e ss.mm. e ii.;

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 73/11/CONS., "Approvazione del regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori e individuazione delle fattispecie di indennizzo automatico" ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lett. g), della legge 14 novembre 1995, n.481;

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 274/07/CONS., Modifiche ed integrazioni alla delibera 4/06/CONS: Modalità di attivazione, migrazione e cessazione nei servizi di accesso;

l'Accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed il Co.Re.Com. Calabria in data 16 dicembre 2009 ed, in particolare, l'art. 4, comma 1, lett. e);

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 179/03/CSP, all. A, "Direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni";

l'istanza del 20 novembre 2013, rubricata al prot. Co.Re.Com. Calabria n. 49542, con cui la nominata indicata in oggetto ha chiesto l'intervento per la definizione della controversia in essere con la società Tiscali Italia, ai sensi degli artt. 14 e ss. del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con delibera 173/07/CONS. e ss. mm. e ii.;

la nota del 20 febbraio 2014 (prot. n. 8255), con cui il Responsabile del procedimento istruttorio ha comunicato alle parti, ai sensi dell'art. 15 del summenzionato Regolamento, l'avvio del procedimento finalizzato alla definizione della deferita controversia;

gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

Considerato quanto segue:

### Oggetto della controversia e risultanze istruttorie

La ricorrente ha dichiarato quanto segue:

il 28 giugno 2013 Telecom ha disposto la cessazione dell'utenza telefonica succitata;

il 5 luglio 2013, sono state avanzate istanze UG e GU5 nei confronti di Telecom, e all'udienza del 30 luglio, si è appreso che, trattandosi di un numero con provenienza Olo Tiscali, la riattivazione richiedeva l'intervento di Tiscali;

il 16 ottobre 2013, la controversia con Telecom si è conclusa, prendendo atto dell'impossibilità di recuperare il numero di utenza.

Per i suesposti motivi, il 7 agosto 2013, l'istante ha promosso presso questo Co.Re.Com., procedimento di conciliazione nei confronti di Tiscali, conclusosi con un verbale di mancata conciliazione, alla presenza di entrambe le parti.

Con istanza introduttiva del presente contenzioso, ribadendo le proprie doglianze, l'istante ha richiesto l'indennizzo per la perdita di numerazione.

A seguito di nota di avvio del procedimento, il gestore convenuto ha osservato:

dal 20 novembre 2010, sono stati attivati i servizi voce e adsl "su linea dati (in assenza di linea nativa Telecom)". Ciò ha comportato l'assegnazione della linea nativa Tiscali;

il 10 ottobre 2011, ha ricevuto una richiesta di migrazione da parte dell'Olo recipient Fastweb (e da nessun altro gestore);

per la predetta procedura "(...) notificava un esito Ko in fase 2, con la creazione del codice di sessione TIS10/2011MTW324224. La fase 3 del suddetto processo di migrazione, a carico dell'Olo Recipient Fastweb e di Telecom Italia Wholesale, veniva espletata positivamente da Telecom Wholesale, in data 2 novembre 2011";

ha provveduto alla cessazione del servizio dai propri sistemi, e, dal 2 novembre 2011, con il consenso dell'istante, la numerazione è passata in Fastweb.

## Motivi della decisione

### 1) In tema di rito.

In via preliminare, si osserva che l'istanza soddisfa i requisiti di cui all'art. 14 del Regolamento ed è, pertanto, proponibile ed ammissibile

Appare, inoltre, utile dar conto del comportamento tenuto dalle parti nelle due fasi procedimentali, evidenziando che l'operatore convenuto ha partecipato all'udienza di conciliazione.

L'udienza di discussione non è stata espressamente richiesta dalle parti, e l'ufficio non ha ritenuto disporla ai fini dell'odierna decisione.

Giova, anche, evidenziare che dalla documentazione depositata agli atti, risulta che, a seguito di richiesta di migrazione da parte di Fastweb, il 2 novembre 2011 Tiscali ha provveduto alla cessazione dei servizi dai propri sistemi, e l'utenza in questione è passata in Fastweb.

Tale circostanza, ossia che la numerazione non era più nella disponibilità di Tiscali, è stata confermata dalla stessa ricorrente nel GV14, laddove dichiara che il 28 giugno 2013 Telecom ha disposto la cessazione dell'utenza telefonica.

La ricorrente non ha replicato alle dichiarazioni di Tiscali, palesando un concreto disinteressamento che è andato a scapito della ricostruzione degli eventi. In particolare, essa avrebbe dovuto precisare se l'utenza sia realmente passata a più gestori.

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria e considerato, anche, che la ricorrente non ha neppure tentato di integrare un'istanza che, con le affermazioni di Tiscali, risulta alquanto generica, la richiesta di indennizzo per perdita di numerazione è rigettata.

### 3. Con riferimento alle spese di procedura

Per quanto precisato, non è accoglibile la richiesta di rimborso delle spese di procedura.

Per tutto quanto sopra esposto;

Vista la proposta di decisione del Direttore del Co.Re.Com., Avv. Rosario Carnevale, resa ai sensi dell'art. 19 del Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti;

Udita la relazione del Presidente di questo Comitato, Prof. A. Manganaro, nell'odierna seduta;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

## DELIBERA

- 1) Il rigetto dell'istanza della sig.ra Petrilli A.  
Nulla in ordine alle spese di procedura
- 2) E' fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale danno subito, come previsto dall'art. 19, comma 5, del Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con deliberazione Agcom n. 173/07/CONS.;
- 3) Come disposto dall'art. 19, comma 3, del Regolamento suindicato "il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'art. 98, comma 11 del D. Lgs. 1 agosto 2003, n. 259";
- 4) La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata nel Bollettino Ufficiale e sul sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e sul sito web del Co.Re.Com. Calabria, assolvendo in tal modo ad ogni obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge n. 69/2009;

Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con D. Lgs 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

**I Componenti**

F.to Prof. Carmelo Carabetta

F.to Dott. Gregorio Corigliano

**Il Presidente**

F.to Prof. Alessandro Manganaro

**V. Il Direttore**

F.to Avv. Rosario Carnevale